

Progetto di un centro
di aiuto e di sostegno
psicologico per le vittime
di reati e i loro familiari.

Relazione Illustrativa

IL PRESIDENTE

Salvatore Cernigliaro

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Analisi statistiche sulle vittime di reati	4
3.	La Cooperativa	5
4.	La struttura e l'organizzazione del Centro	5
5.	I servizi del Centro	6
6.	Il sostegno psicologico	7
6.1	L'importanza del sostegno psicologico	8
6.2	Il sostegno psicologico individuale	9
6.3	I Gruppi di auto-aiuto	9
7.	L'attività di incontro e di socializzazione	10
8.	Il sostegno a distanza	10
9.	L'attività di informazione e di consulenza	11
10.	Il servizio di accompagnamento	11
11.	Il problema della sicurezza	11
12.	Il diritto alla privacy	12
13.	Considerazioni e Conclusioni	13

1. Premessa

A livello comunitario il tema della tutela e dell'assistenza alle vittime della criminalità è stato affrontato con la **decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001** (v. allegato 1) adottata dal Consiglio dell'Unione Europea. Con tale provvedimento sono stati individuati i diritti fondamentali che ciascun Paese membro deve garantire alle vittime di tutti i reati. Più specificatamente, la suddetta decisione impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire alle vittime una corretta informazione sui propri diritti e per fornire loro un adeguato sostegno attraverso la promozione e il finanziamento di iniziative, sia statali sia non governative, atte ad offrire assistenza e tutela alle vittime e ai loro familiari.

L'art. 17 della sopraccitata decisione dell'U.E. stabiliva che ciascuno Stato membro avrebbe dovuto far entrare in vigore gli adeguamenti normativi, regolamentari e amministrativi, ai fini dell'attuazione della stessa decisione, entro il 22 marzo 2002 con esclusione degli artt. 5 e 6, per quali il termine è fissato al 22 marzo 2004, e dell'art. 10 per il quale il termine è fissato al 22 marzo 2006.

L'Italia, che pure offre misure di sostegno economico a favore di alcune tipologie di vittime (terrorismo e criminalità organizzata), non ha ancora adottato norme in linea con la suddetta decisione quadro.

Nelle more che nuove norme possano adeguare le normative statali e/o regionali alla decisione quadro dell'U.E. già citata, la cooperativa sociale Solidaria ha predisposto il presente progetto finalizzato alla realizzazione e alla gestione di **un centro di aiuto e di sostegno psicologico per le vittime di reati e i loro familiari**, di seguito denominato "Centro", ritenendo che l'assistenza alle vittime di reati debba essere considerata una priorità sociale soprattutto in una città ad alto tasso di criminalità come Palermo.

2. Analisi statistiche sulle vittime di reati

Tra il settembre 1997 e il gennaio 1998, l'**Istat** ha condotto la prima indagine estesa a tutto il territorio nazionale sulla "**Sicurezza dei cittadini**" (pubbl. 1999). Questa indagine, che si ripeterà ogni 5 anni, per la prima volta ha raccolto dati inediti sul sommerso della criminalità. Tale rilevazione statistica ha rilevato una propensione molto bassa a denunciare da parte delle vittime tant'è che il livello complessivo di denuncia dei reati è risultato molto basso (35,7%). Questo dato medio subisce delle notevoli oscillazioni a seconda del tipo di reato, dell'ambito territoriale, della tipologia delle vittime, della gravità del danno subito, ecc....

Per quanto riguarda l'ambito territoriale si evidenzia che le percentuali più basse di denunce risultano essere quelle relative al Sud e alle isole. Per esempio, mentre nel Nord-Est la percentuale dei reati contro l'individuo denunciati è del 42,6%, nelle isole si rileva il dato minimo del 23,9%. Così come per i reati contro la famiglia si passa dal 39,2% del Nord-Est al 36,8% delle isole e al 33,1% del Sud.

Altro confronto che si evidenzia è quello relativo alle grandi aree metropolitane. A fronte di un 34,9% di denunce nelle aree metropolitane settentrionali e centrali in quelle del meridione la percentuale scende al 26,6%.

Tra i motivi della mancata denuncia all'A.G. dei reati subiti si osserva, in particolare, che per paura di rappresaglie non sono stati denunciati il 5,5% delle rapine ed il 6,6% delle aggressioni.

Altro dato interessante è quello delle violenze sulle donne: di regola otto donne su dieci che subiscono un atto di violenza sessuale o un tentativo di stupro non denunciano il fatto.

Sono state esaminate, poi, alcune tabelle recuperate dal sito dell'Istat riferentesi a specifici reati.

Nella tabella relativa al delitto di estorsione - periodo 1993-1997 (v. allegato 2) si osserva come nelle città della Sicilia orientale siano state iniziate più azioni penali rispetto alle città della Sicilia occidentale. Analoga circostanza si osserva nella tabella relativa al delitto di violenza privata, minaccia, ecc.. (v. allegato 3).

E' evidente che questi dati non corrispondono alla reale incidenza di questi reati.

In realtà, nella Sicilia occidentale il capillare controllo del territorio da parte della criminalità organizzata e, per conseguenza, una maggiore sfiducia dei cittadini nello Stato determina una percentuale di denunce di questi reati, ed in particolare di quello di estorsione, molto più basso rispetto ad altre realtà.

Mettendo insieme numeri e percentuali dell'indagine Istat si rilevano dati impressionanti sulla quantità di cittadini vittime di reati. Dal che si può affermare che, in una grande città come Palermo, possono essere quantificate nell'ordine delle centinaia all'anno le vittime di reati di particolare gravità.

3. La Cooperativa

La cooperativa sociale "**Solidaria - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus**", costituitasi il 28 giugno 2002, ha sede in Palermo. Essa è regolarmente iscritta all'albo delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo e all'albo prefettizio ed è composta da n. 13 soci di cui 4 sono soci volontari.

È una struttura giovane ma adeguatamente attrezzata per far fronte alle principali esigenze del Centro avendo al suo interno più figure professionali in grado di garantire sia un buon livello di prestazioni che una buona capacità gestionale. Ciò, infatti, ha consentito di ideare e realizzare il presente progetto con il solo ed esclusivo lavoro ed impegno dei soci della cooperativa.

4. La struttura e l'organizzazione del Centro

Ritenendo particolarmente significativo utilizzare per il Centro un bene confiscato alla mafia, la cooperativa richiederà alle Istituzioni competenti l'assegnazione di un immobile adeguato che consti di almeno 6 vani più servizi per una superficie utile coperta non inferiore a m² 200.

Approssimativamente, i vani saranno così utilizzati:

- Segreteria;
- Direzione - Consulenza e informazione;
- Sostegno psicologico individuale;

- Spazio d'incontro per minori;
- Spazio d'incontro per adulti;
- Sostegno a distanza.

Tutte le attività saranno organizzate in modo tale da non essere in conflitto l'una alle altre e garantire, così, sempre il massimo rispetto degli utenti.

Si prevede che il Centro sia aperto agli utenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio per il sostegno a distanza e le attività di informazione e di consulenza. Per quanto riguarda il sostegno psicologico e le attività di incontro e di socializzazione queste saranno organizzate in modo flessibile tenendo conto del numero di utenti che usufruiranno di questi servizi.

L'organigramma del Centro sarà inizialmente così costituito:

- Un direttore;
- Due psicologi;
- Due operatori telefonici;
- Due animatori;
- Due assistenti sociali;
- Un accompagnatore;
- Un segretario;
- Un commesso.

5. I servizi del Centro

Le vittime di reati necessitano, come già detto, di una pluralità di servizi. Quelli che si intendono porre in essere e che saranno progressivamente attivati sono:

1. Il sostegno psicologico;
2. Le attività di incontro e di socializzazione;
3. Il sostegno a distanza;
4. Le attività di informazione e di consulenza;
5. Il servizio di accompagnamento.

I suddetti servizi potranno essere modificati, corretti o integrati per far fronte a nuove esigenze che si dovessero manifestare nel corso delle attività del Centro o per tener conto di eventuali nuove normative che dovessero definire diverse modalità di intervento nel settore.

6. Il sostegno psicologico

Qualunque organizzazione criminale - come è ben noto - rappresenta una sfida e un drammatico pericolo per i sistemi democratici e le forme civili della convivenza. In particolare, le organizzazioni criminali strutturano il loro potere esercitando una costante pressione, esplicita e non, sui cittadini.

Il servizio di sostegno psicologico è rivolto, in modo particolare, a chi fa un'esperienza diretta, con risvolti spesso drammatici, delle organizzazioni criminali in genere e di Cosa Nostra in particolare.

A volte, nel mondo degli affetti che la circonda o in se stessa, la vittima riesce a trovare la forza per superare la normale reazione post-traumatica conseguente al reato subito.

Altre volte, però, ciò non è possibile sia perché mancano quegli affetti e quegli stimoli necessari per recuperare la serenità sia perché, nel caso di fatti delittuosi gravi che non colpiscono soltanto la persona offesa ma che investono tutta la famiglia o addirittura una intera collettività, l'evento drammatico si trasforma in un incubo non facilmente elaborabile.

Si pensi, per esempio, quali reazioni possa scatenare la morte violenta di un familiare; o ancora, si pensi alle vittime del racket e alle conseguenze di tale reato sull'intero nucleo familiare e sui minori in particolare. Per non parlare, poi, di quelle particolari condizioni ambientali che, producendo solitudine o isolamento, rendono più arduo il ritorno ad una vita quanto più normale possibile delle vittime.

Questi sono soltanto alcuni esempi di situazioni che possono determinare, senza un adeguato sostegno, la cronicizzazione dei disturbi post-traumatici, i cui effetti negativi sulla persona possono a loro volta produrre ulteriori drammi.

Ogni reato, anche quello prevalentemente di natura economica, infatti, produce quasi sempre un danno ben più grave del semplice danno economico: un danno definibile come "**danno**

esistenziale".

6.1 L'importanza del sostegno psicologico

Il concetto di "danno esistenziale" è utilizzato in campo giuridico per indicare quel danno subito che compromette sensibilmente la sfera di esplicazione di quelle attività che rappresentano un mezzo di realizzazione per la persona.

Il campo di tali attività, realizzatrici della persona, appare assai vasto e, perciò, può risultare opportuno raggrupparle in un preciso inventario delle singole attività compromesse dal reato subito che riguardano:

- A) le attività biologico-sussistenziali;
- B) le relazioni affettivo-familiari;
- C) i rapporti sociali;
- D) le attività di carattere culturale e religioso;
- E) gli svaghi e i divertimenti.

L'esperienza di eventi stressanti o traumatici nel corso della vita può dare origine a molti tipi di problemi e di disturbi psicopatologici, ma questo non è un destino inevitabile. Il supporto psicologico offerto alle vittime di reati può infatti scongiurare la possibilità della cronicizzazione dei sintomi tipici di una categoria diagnostica definita "**Disturbi Post-Traumatici da Stress**".

I criteri diagnostici previsti nel DSM IV sono, infatti, così esplicitati:

la persona ha vissuto, è stata testimone o ha affrontato uno o più eventi che riguardano la morte sia essa reale o temuta o un danno grave o una minaccia per la propria integrità fisica o degli altri;

la risposta della persona è caratterizzata da un'intensa paura, da impotenza e da orrore. Nei bambini, ciò può essere espresso da un comportamento disorganizzato e agitato.

Tale categoria diagnostica ci può aiutare a comprendere gli effetti devastanti sulla persona vittima di un reato.

6.2 Il sostegno psicologico individuale

Il sostegno individuale è l'attività nevralgica del Centro e rappresenta certamente l'approccio più adeguato, almeno in una prima fase, per offrire un buon sostegno psicologico alle vittime di reati.

Oltre al colloquio classico di tipo verbale, si ritiene opportuno utilizzare tecniche quali lo psicodramma e l'arteterapia. Tali tecniche, infatti, consentono l'emergere di elementi emotivi e cognitivi legati al trauma, attraverso modalità meno invasive per la vittima o per i suoi familiari.

L'Arteterapia, in particolare per i bambini, è un modo per esprimere il proprio Sé inizialmente in una forma non-verbale, cui far seguire l'elaborazione verbale della produzione artistica. Uno degli elementi chiave di queste esperienze è che la realizzazione artistica fornisce alla persona un senso di distanza dalle emozioni in essa espresse. Questo è un elemento importante nel lavoro con le vittime di traumi, perché spesso, senza un distanziamento, il trauma è troppo doloroso da affrontare. L'utente può quindi affrontare le tematiche difficili più facilmente, poiché adesso "sono lì davanti a lui".

6.3 I Gruppi di auto-aiuto

I gruppi di auto-aiuto sono un mezzo molto importante di sostegno psicologico alle vittime di reati, rappresentando un importante momento di socializzazione. Questo tipo di intervento, già molto usato in settori quale l'alcoolismo, la violenza familiare, ecc., potrà dare ottimi risultati per una presa in carico dell'utente che tenga conto del bisogno di socializzare, solidarizzare e confrontare la propria esperienza individuale. La presenza dello psicologo all'interno di tali gruppi consente una maggiore fluidità dello scambio e la creazione di una rete di sostegno non solo esterna ma progressivamente sempre più interna. In alcuni casi, agli incontri di gruppo potranno partecipare soggetti che, avendo già subito lo stesso tipo di reato, e superato il momento di stress post-traumatico, possono rappresentare per le vittime, su un livello simbolico significativo, la "via d'uscita", la risoluzione del problema e, dunque, una speranza.

In altri casi potrà rivelarsi particolarmente significativo per gli utenti la partecipazione ai

gruppi di soggetti che operano al contrasto delle diverse tipologie di reati (magistrati, avvocati, associazioni...) proprio in un'ottica di costituzione di una rete di sostegno e di solidarietà.

7. L'attività di incontro e di socializzazione

Il Centro sarà dotato anche di strutture di incontro e di socializzazione distinti per minori e adulti. A tal fine si prevede la realizzazione di uno spazio ludico protetto per i minori e di uno spazio multifunzionale per gli adulti (ricerca, studio, internet, ecc..).

Il gioco può rappresentare per il minore un importante momento di svago e di distrazione ma, anche e soprattutto, un valido aiuto contro la chiusura in se stessi che spesso colpisce coloro che hanno subito una violenza diretta o indiretta attraverso un familiare.

Gli adulti saranno, invece, impegnati con attività di studio e di ricerca, anche con mezzi informatici, e con momenti di confronto e di elaborazione. Questo tipo di intervento può risultare utile per creare amicizie e relazioni interpersonali tra gli utenti durature nel tempo e, quindi, può rappresentare un efficace strumento per la creazione di una rete di solidarietà.

Il materiale prodotto nel corso delle diverse attività potrà essere utilizzato per la realizzazione di elaborati che potranno essere diffusi e/o pubblicati.

8. Il sostegno a distanza

Questo tipo d'intervento sarà destinato, in via prioritaria ma non esclusiva, per i fuori residenti e, comunque, per tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere il Centro, ad esempio, per questioni di lavoro.

Il sostegno a distanza si concretizza sostanzialmente in una attività di ascolto telefonico e di offerta di informazioni anche con l'utilizzo di sistemi informatici. Gli addetti dovranno essere in grado di offrire adeguati consigli ed utili informazioni. Per fare ciò, essi saranno dotati di un sistema informatico con banche dati (in corso di realizzazione) che consentiranno agli stessi operatori di dare per quanto possibile risposte immediate e corrette.

9. L'attività di informazione e di consulenza

L'attività di consulenza sarà rivolta, prioritariamente, agli utenti che possono usufruire di contributi da parte delle Istituzioni (per es. i familiari delle vittime della mafia, le vittime del racket e dell'usura) e sarà effettuata anche attraverso la costruzione di una rete di collaborazioni esterne al fine di garantire un buon livello qualitativo delle prestazioni. Tale rete sarà composta da tutte le figure professionali necessarie al completo soddisfacimento delle esigenze degli utenti per quanto specificatamente riferentesi ai reati subiti (Avvocati, Medici, Commercialisti, Tecnici, ecc...).

La cooperativa ha già avviato i primi contatti con professionisti di Palermo che hanno mostrato la loro piena disponibilità a collaborare con il Centro. Oltre a ciò, appena avviate le attività, saranno estesi questi contatti in ambito nazionale, attraverso la collaborazione degli ordini professionali, e sarà realizzato un censimento di tutte le realtà esistenti che si occupano di reati specifici che potrà risultare utile per fornire informazioni e/o indirizzare gli utenti.

10. Il servizio di accompagnamento

Sarà possibile per gli utenti usufruire di un servizio di accompagnamento. Ciò prioritariamente per consentire di raggiungere il Centro anche a coloro che non sono in grado di spostarsi agevolmente dalla propria abitazione per conseguenza del reato subito.

Successivamente si potrà estendere questo servizio anche per accompagnare gli utenti presso gli Uffici Giudiziari durante il procedimento penale. Attività, quest'ultima, prevista nella decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001.

11. Il problema della sicurezza

Per quel che riguarda le vittime di reati, cosiddetti, minori non si riscontrano particolari problemi inerenti la sicurezza.

Tutt'altro aspetto, invece, assume il problema della sicurezza nei casi in cui si opera a favore di persone che hanno subito "le attenzioni" della criminalità organizzata. La tipologia dei soggetti a rischio è di varia natura: per esempio, rientrano tra questi gli imprenditori che

hanno denunciato gli estorsori o gli usurai, oppure quei soggetti che, per quel che hanno fatto o detto, hanno subito attentati o intimidazioni da parte della criminalità organizzata.

Per tenere conto di ciò, si prevede che:

- il Centro sia allocato in una zona centrale e ben illuminata;
- l'accesso sia controllato con sistemi di tele-sorveglianza;
- le attività siano organizzate in modo da evitare quanto più possibile l'affollamento del Centro.

12. Il diritto alla privacy

Si ritiene opportuno, per quanto sin qui esposto, attenersi ad una regola etico-professionale determinante nell'operare con gli utenti: **la riservatezza del lavoro**.

L'utente ha diritto alla privacy ed all'informazione preventiva di ogni atto professionale a lui rivolto. Ciò, non è dato solo dal consenso informato sottoposto preventivamente al soggetto ma, soprattutto, dal rapporto di fiducia, limpido e chiaro, nel percorso e nelle finalità, che si può instaurare tra l'utente ed il professionista. Il paziente con gravi stress, e i suoi familiari, sono molto percettivi di questi aspetti del rapporto: la professionalità, l'esperienza, la correttezza, l'intenzione di vero aiuto. E questi stessi aspetti, che sono ancora una volta altamente etici, vanno indispensabilmente posseduti dall'"helper".

Saranno, quindi, adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire il diritto alla privacy degli utenti. Come, per esempio:

- ridurre al minimo la presenza di estranei alle attività del Centro durante i giorni e gli orari d'incontro;
- gli operatori del Centro saranno tenuti a sottoscrivere preventivamente un impegno formale al fine di garantire il segreto d'ufficio;
- i documenti, le cartelle, le agende e quant'altro contenente "dati sensibili" non potranno essere portati all'esterno del Centro o lasciati alla vista di estranei ma conservati in mobili dotati di serrature le cui chiavi saranno tenute dagli operatori sotto la loro personale responsabilità.

13. Considerazioni e Conclusioni

Il Centro di aiuto e di sostegno psicologico sarà prioritariamente destinato alle vittime dei reati ascrivibili alla microcriminalità e alla criminalità organizzata ritenendo che per specifici altri reati esistono già altre strutture in grado di offrire, per l'esperienza già maturata, un servizio più qualificato, ferma restando la possibilità di fornire loro servizi integrativi.

La cooperativa è già impegnata in un lavoro di auto-formazione necessaria per istruire al meglio tutti i soci per l'espletamento delle attività del Centro e ciò al fine di rendere quanto più efficienti possibili i servizi agli utenti.

Le attività del Centro potranno essere integrate successivamente con altri servizi come, per esempio, quello dell'assistenza domiciliare per aiutare coloro che a causa del reato subito non sono nelle condizioni di svolgere le normali attività quotidiane (per esempio coloro che hanno subito lesioni fisiche).

Nelle more dei necessari finanziamenti pubblici, che consentano la realizzazione del Centro e ne garantiscano la gestione nel tempo, la cooperativa si è impegnata ad iniziare con immediatezza parte delle attività previste nel presente progetto, presso la propria sede sociale, entro i limiti delle proprie disponibilità economiche.

Tale avvio di attività, infatti, potrà essere realizzato soltanto attraverso prestazioni di lavoro a titolo gratuito che saranno offerte dai soci della cooperativa. Ciò a dimostrazione di quanto gli stessi credano in questo progetto. Un progetto innovativo e di particolare valore sociale che si è certi non mancherà di suscitare l'attenzione che merita da parte delle Istituzioni competenti.

Il Presidente
Salvatore Cernigliaro

Progetto di un centro
di aiuto e di sostegno
psicologico per le vittime
di reati e i loro familiari.

Allegati

DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la possibilità di agire a livello di Unione.

(2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una comunicazione intitolata "Vittime di reati nell'unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". In data 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.

(3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

(5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.

(6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato.

(7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di

comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.

(10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale.

(11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una formazione adeguata e sufficiente. Questa costituisce infatti un aspetto fondamentale sia per le vittime sia per conseguire gli obiettivi del procedimento.

(12) Occorrerebbe fare ricorso ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario sia che colleghino organizzazioni di assistenza alle vittime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
- b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
- c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
- d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
- e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Articolo 2

Rispetto e riconoscimento

1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.

Articolo 3

Audizione e produzione di prove

Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti:

- a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
- b) il tipo di assistenza che può ricevere;
- c) dove e come può sporgere denuncia;
- d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
- e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
- f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
- i) all'assistenza di un legale,
- ii) al patrocinio gratuito, o
- iii) a qualsiasi altra forma di assistenza, qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
- g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
- h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.

2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:

- a) del seguito riservato alla sua denuncia;
- b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
- c) della sentenza pronunciata dal giudice.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.

4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.

Articolo 5

Garanzie in materia di comunicazione

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di

comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.

Articolo 6

Assistenza specifica alla vittima

Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.

Articolo 7

Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale

Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.

Articolo 8

Diritto alla protezione

1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.
2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Articolo 9

Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare

adeguato risarcimento alla vittima.

3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

Articolo 10

Mediazione nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.

2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.

Articolo 11

Vittime residenti in un altro Stato membro

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare:

- di poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato,

- di ricorrere quanto più possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (3), per l'audizione delle vittime residenti all'estero.

2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo.

L'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12

Cooperazione tra Stati membri

Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 13

Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di

offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:

- a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
- b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
- c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
- d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.

Articolo 14

Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime

1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.

Articolo 15

Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 16

Ambito di applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 17

Attuazione

Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro:

- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,
- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.

Articolo 18

Valutazione

Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione, il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
M-I. Klingvall

- (1) GU C 243 del 24.8.2000, pag. 4.
- (2) Parere reso il 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

Allegato 2

Delitti per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Periodo 1993-1997.

Delitto: estorsione

REGIONE	TOTALE ANNO					di cui: autori ignoti ANNO					
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997	
Piemonte	435	434	371	532	431	225	222	172	277	234	
Valle d'Aosta	19	12	3	15	7	8	9	1	12	3	
Lombardia	801	758	841	667	571	415	404	487	364	319	
Trentino-Alto Adige	38	61	61	60	41	17	32	26	27	22	
Veneto	274	226	268	272	263	133	99	120	128	117	
Friuli-Venezia Giulia	108	77	86	69	83	48	23	38	19	32	
Liguria	192	177	170	211	171	117	95	92	111	88	
Emilia-Romagna	340	367	422	238	226	208	215	259	109	130	
Toscana	324	237	262	291	319	191	98	121	135	176	
Umbria	63	70	63	54	66	30	32	26	27	34	
Marche	95	122	108	104	133	29	33	40	23	54	
Lazio	626	540	613	854	595	302	283	305	557	350	
Abruzzo	151	192	177	175	139	41	37	31	37	50	
Molise	51	51	38	38	48	20	22	12	18	23	
Campania	1.232	1.046	932	1.012	1.254	739	593	542	667	566	
Puglia	1.406	1.304	1.181	1.197	1.086	727	640	571	603	541	
Basilicata	187	150	128	112	100	99	43	41	34	20	
Calabria	346	636	535	396	488	249	478	390	243	367	
	Trapani	99	42	47	40	25	91	21	26	26	13
	Palermo	151	150	179	181	174	103	97	119	136	127
	Messina	175	181	260	343	252	126	135	211	271	165
	Agrigento	12	48	68	29	1	10	4	7	14	-
	Caltanissetta	85	62	118	70	58	53	34	76	33	41
	Enna	25	25	17	30	23	5	13	9	18	11
	Catania	417	491	488	457	379	305	368	349	311	266
	Ragusa	29	28	33	64	40	17	16	16	33	23
	Siracusa	155	124	139	198	177	115	87	95	152	137
Sicilia		1.148	1.151	1.349	1.412	1.129	825	775	908	994	783
Sardegna		116	153	137	179	151	42	39	47	48	32
Italia		7.952	7.764	7.745	7.888	7.301	4.465	4.172	4.229	4.433	3.941

Allegato 3

Delitti per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Periodo 1993-1997.

Delitto: violenza privata, minaccia, ecc.

REGIONE	TOTALE ANNO					di cui: autori ignoti ANNO					
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997	
Piemonte	2.721	2.410	2.570	3.454	3.538	1.016	811	1.138	1.486	1.540	
Valle d'Aosta	126	114	76	86	82	36	37	41	35	36	
Lombardia	4.324	4.369	4.407	4.708	6.097	2.597	2.528	2.348	2.571	3.290	
Trentino-Alto Adige	351	808	388	288	238	97	523	109	99	94	
Veneto	1.429	1.877	2.137	2.534	3.516	772	881	929	1.075	1.196	
Friuli-Venezia Giulia	1.089	1.377	1.556	1.406	1.049	258	387	492	439	370	
Liguria	1.574	1.443	1.589	1.690	1.350	1.068	821	911	766	695	
Emilia-Romagna	1.278	1.492	1.923	1.964	1.726	517	432	627	876	905	
Toscana	2.033	2.597	2.623	2.653	3.200	753	1.088	891	1.015	1.140	
Umbria	535	513	510	647	725	226	204	237	345	407	
Marche	1.253	1.161	1.523	1.416	1.397	270	395	552	333	292	
Lazio	4.811	8.133	5.422	12.240	18.950	3.129	6.184	3.471	9.998	16.090	
Abruzzo	1.023	733	962	1.078	1.229	215	173	228	245	303	
Molise	230	259	227	216	269	69	56	25	58	58	
Campania	1.909	2.438	3.556	5.399	4.763	544	1.138	2.163	4.314	3.684	
Puglia	2.225	2.577	2.962	3.066	3.300	549	747	988	1.016	1.027	
Basilicata	451	606	642	530	701	135	118	234	172	135	
Calabria	1.405	1.595	1.762	1.876	1.712	750	776	867	889	902	
	Trapani	77	107	428	271	136	61	65	102	113	104
	Palermo	614	726	907	915	580	455	501	632	667	395
	Messina	777	908	844	978	685	260	304	339	342	188
	Agrigento	102	161	226	105	102	73	89	137	72	66
	Caltanissetta	364	300	429	381	381	138	144	221	188	218
	Enna	296	340	247	336	278	97	110	39	43	29
	Catania	1.394	737	802	742	724	1.234	499	523	443	357
	Ragusa	172	275	251	343	257	41	42	49	100	85
	Siracusa	82	92	231	306	260	43	62	147	235	201
Sicilia		3.878	3.646	4.365	4.377	3.403	2.402	1.816	2.189	2.203	1.643
Sardegna		1.223	1.198	1.901	1.329	2.334	211	221	467	260	287
Italia		33.868	39.346	41.101	50.957	59.579	15.614	19.336	18.907	28.195	34.094